Prot. n. 0002389 del 04/11/2026 - Rep. Decreti n. 373/2026 - [UOR: USACSSAT - Classif. VII/1]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA - DiSAT

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA PER ATTIVITÀ DI RICERCA SENIOR DAL TITOLO: "Analisi di dati da monitoraggi di inquinanti aerodispersi in scenari di esposizione occupazionale e ambientale"

Art. 1 - OGGETTO

È indetta una selezione, per titoli, per il conferimento di una borsa senior per attività di ricerca nel Gruppo Scientifico Disciplinare - GSD 06/MEDS-25 – Medicina Legale e del Lavoro - Settore Scientifico Disciplinare – SSD MEDS-25/B - Medicina del Lavoro di durata di **12 mesi** ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse per attività di ricerca, ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L'importo lordo percipiente della borsa di ricerca è pari a **€ 18.000,00**
Il conferimento della borsa comporta la realizzazione, presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia e sotto la guida del **Prof. Andrea Spinazzè** , Responsabile della Ricerca, del programma di ricerca dal titolo **"Analisi di dati da monitoraggi di inquinanti aerodispersi in scenari di esposizione occupazionale e ambientale"** e delle attività sinteticamente riportate:

Il programma di ricerca riguarda l'organizzazione, l'elaborazione statistica e l'interpretazione di dati derivanti da campagne di monitoraggio ambientale condotte in differenti scenari di esposizione, occupazionali e di vita. L'attività sarà focalizzata sulla caratterizzazione della presenza e dell'andamento temporale di inquinanti atmosferici aerodispersi di natura chimica e biologica, acquisiti mediante tecniche di campionamento integrate e strumentazione a lettura diretta.

Il borsista curerà la verifica della qualità dei dati, la costruzione di basi dati armonizzate, l'analisi descrittiva e comparativa dei risultati e l'esame delle principali determinanti dell'esposizione. Contribuirà inoltre alla revisione della letteratura, alla predisposizione di tabelle e rappresentazioni grafiche e alla redazione di rapporti tecnici, presentazioni e pubblicazioni scientifiche, al fine di supportare la valutazione dell'esposizione e l'individuazione di priorità di prevenzione negli ambienti considerati.

La ricerca sarà svolta presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria sito in Via Valleggio, 11 - Como (Italia).

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione studiosi con un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca prevista dalla presente selezione in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea Magistrale in Scienze Ambientali (classe LM-75) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004
- analogo titolo accademico equipollente, anche conseguito all'estero e riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità accademiche.

Costituiranno titoli preferenziali:
- esperienza nell'organizzazione e nell'analisi di dati di monitoraggio ambientale
- conoscenze relative al monitoraggio di inquinanti aerodispersi di natura chimica e biologica

I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati, unicamente ai fini della selezione e al solo fine del conferimento della borsa, dalla Commissione Giudicatrice.

Per l'ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:
- non essere escluso dall'elettorato politico attivo
- non essere esclusi dal godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
L'Università degli Studi dell'Insubria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3 – INCOMPATIBILITÀ

I vincitori di una borsa per attività di ricerca possono al più beneficiare della proroga, ma non dell'attribuzione contestuale di un'altra borsa dello stesso tipo.
Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o altre ipotesi previste dalla normativa vigente.
Il titolare della borsa non può essere in rapporto di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore Ordinario o Associato afferente al Dipartimento che ha emanato il bando, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Nel caso di sussistenza di incompatibilità non può essere attribuita la borsa. Se l'incompatibilità si verifica successivamente al conferimento della borsa la stessa comporta la decadenza.
A tal fine, il borsista si impegna a comunicare, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta rispetto a quanto precedentemente dichiarato per il conferimento della borsa.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla procedura indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria, via Valleggio, 11 – 22100 COMO, redatta in carta libera utilizzando il modello allegato al presente bando (fac-simile domanda di partecipazione), deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 Novembre 2026 attraverso una delle seguenti modalità:**

- **trasmessa a mezzo e-mail** all'indirizzo segreteria.dipsat@uninsubria.it con firma autografa scansita (stampare i documenti, apporre la firma autografa estesa e leggibile, effettuarne la scansione integrale in formato .pdf) con allegata copia della carta di identità entro il giorno di scadenza del bando.
 Nell'oggetto del messaggio deve essere indicato: "Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento della borsa di ricerca - **Codice DiSAT2026 – bdr015"**

oppure

- **trasmessa a mezzo PEC** all'indirizzo segreteria.disat@pec.uninsubria.it firmata digitalmente oppure con firma autografa scansita con allegata copia della carta di identità entro il giorno di scadenza del bando.
 Nell'oggetto del messaggio deve essere indicato: "Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento della borsa di ricerca - **Codice DiSAT2026 – bdr015**"

I documenti informatici privi di firma digitale o di firma autografa scansita (apporre la firma autografa estesa e leggibile ed effettuare la scansione integrale del documento in formato .PDF) saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti. Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi dell'arrivo, che è già di per sé certificato, ne risulta necessario spedire successivamente alcunché di cartaceo.
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 37 MB. Pertanto, il candidato che debba trasmettere allegati che superino tale limite, dovrà trasmettere con un primo invio la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successivi invii entro il termine perentorio per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.
Per le domande presentate tramite e-mail e PEC devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf txt e xml. Vanno invece evitati formati proprietari (doc, xls, etc.).
L'Università non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i documenti trasmessi tramite e-mail o PEC non siano leggibili.

Saranno dichiarate inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o consegnate direttamente, pervenute, trasmesse oltre il termine di scadenza del bando.

L'Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti ed **includere obbligatoriamente**:
- **curriculum vitae firmato e datato** con l'indicazione dei titoli culturali, scientifici e professionali posseduti dal candidato atti a dimostrare il possesso dei requisiti e delle competenze richieste;
- **autocertificazione dei titoli posseduti** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1*);
- **documenti e titoli utili a comprovare la qualificazione** in relazione alla collaborazione proposta, quali diplomi di specializzazioni, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, allo svolgimento di documentata attività si ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse o incarichi, sia in Italia che all'estero, esperienze professionali riguardanti l'oggetto dell'incarico, mediante copia dichiarata conforme all'originale ovvero mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1*);
- **eventuale elenco pubblicazioni scientifiche** con indicazione della data e del luogo di pubblicazione o della lettera di accettazione dell'editore;
- **copia fotostatica del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità.**

* I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).
* I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

Titoli, certificati e pubblicazioni prodotti con modalità difformi rispetto a quanto sopraindicato non verranno presi in considerazione. In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dal bando. Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione concorsuale di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando.
Ogni candidato potrà presentare una sola domanda.

Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti, all'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it.

Art. 5 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

I candidati sono ammessi con riserva.
Comporta l'esclusione dalla procedura:
1. le domande di partecipazione presentate in modo diverso dalla modalità descritta all'art. 4
2. le domande di partecipazione e i curriculum senza la sottoscrizione del candidato
3. la mancanza dei requisiti di partecipazione
4. la mancanza di documenti obbligatori
5. la sussistenza di situazioni di incompatibilità.

L'esclusione è disposta con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento ed è comunicata all'interessato mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda.

Art. 6 – PROCEDURA SELETTIVA

La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda sulla base dei titoli posseduti.
La valutazione può essere integrata da un colloquio, anche in modalità telematica ed in seduta pubblica, che verterà sull'illustrazione dell'esperienza professionale del candidato orientata a valutare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della borsa.
In tal caso i candidati saranno avvertiti della data del colloquio, con almeno 3 giorni di anticipo, a mezzo del recapito di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
I candidati dovranno sostenere l'eventuale colloquio telematico utilizzando strumenti informatici audio-video che consentano di verificare con certezza la loro identità.
La mancata presentazione al colloquio è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà del candidato a rinunciare alla selezione.
Per sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità o da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28/12/ 2000, n. 445.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle eventuali prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Per la valutazione dei candidati la Commissione dispone dei seguenti criteri, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento di Ateneo per il conferimento delle borse per attività di ricerca:

a. pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione
b. coerenza e congruenza del profilo complessivo del candidato con il programma di ricerca oggetto della selezione
c. attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione
d. colloquio inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato.

Il Responsabile della Ricerca, tenuto conto dell'art. 2 del presente bando, stabilisce un massimo di punti 70 da ripartire nel modo seguente:

TITOLI (FINO A 60 PUNTI)

1) diploma di laurea — massimo 20/70
2) tesi di laurea in ambito delle competenze richieste nel bando — massimo 15/70
3) pregressa attività di ricerca scientifica in ambito delle competenze richieste nel bando (contratti, borse, incarichi, attestati, didattica…) — massimo 15/70
4) ulteriori titoli valutabili inerenti alla posizione (premi, riconoscimenti, corsi di formazione …) — massimo 10/70

PUBBLICAZIONI (FINO A 10 PUNTI)

5) pubblicazioni scientifiche e abstract ai congressi in ambito relativo alle competenze richieste nel bando — massimo 10/70

I punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni sono resi noti al candidato prima dell'inizio dell'eventuale colloquio.

Per l'inserimento in graduatoria i candidati devono aver conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 40/70. Nel caso in cui la Commissione reputi necessaria l'integrazione del colloquio, la valutazione dello stesso può avere un punteggio massimo fino al raggiungimento dei 70/70, ove i candidati non abbiano raggiunto tale punteggio precedentemente.
In caso di ulteriore parità, verrà preferito il candidato più giovane per età anagrafica.

La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore di Dipartimento e sarà pubblicata all'Albo Rettorale dell'Ateneo e nel sito web di Ateneo con valore di notifica agli interessati.
La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia o di risoluzione della borsa, su proposta del responsabile della ricerca, purché il periodo proposto non risulti inferiore a tre mesi.

Art. 7 – ATTRIBUZIONE E DECORRENZA

L'Amministrazione del Dipartimento, con comunicazione scritta, notificherà, a mezzo del recapito di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, il conferimento della borsa per attività di ricerca al primo in graduatoria.

Al fine dell'attribuzione della borsa per attività di ricerca, il vincitore sarà invitato a far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
- dichiarazione di accettazione della borsa per attività di ricerca
- copia della carta d'identità e codice fiscale
- dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.

La borsa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data dell'atto di conferimento oppure da una data successiva ove questa sia indicata espressamente dal Responsabile della Ricerca.

Art. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO

L'importo della borsa è di **€ 18.000,00**.
Tale importo sarà corrisposto in rate mensili.
Il conferimento di una borsa per attività di ricerca non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
Il regime fiscale delle borse di ricerca si configura come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) del Tuir (DPR 917/1986). In materia fiscale e previdenziale si applica il trattamento previsto dalla normativa vigente al momento della liquidazione dell'importo.
Le borse di ricerca non danno luogo a trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
L'Ateneo garantisce ai borsisti la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività di ricerca svolte nell'ambito della borsa, con oneri a carico degli appositi fondi di bilancio dell'Ateneo. Con riferimento alla copertura assicurativa contro gli infortuni dei borsisti, per ciascun anno solare, verrà trattenuto dall'importo della borsa il premio assicurativo della polizza.

Art. 9 – OBBLIGHI DEI BORSISTI

Alla conclusione della borsa, i borsisti devono presentare una relazione sull'attività di ricerca eseguita e i risultati raggiunti nell'ambito del progetto.
La relazione è accompagnata dal giudizio del Responsabile della ricerca.
In caso di mancata consegna della relazione non si procederà all'erogazione di una nuova borsa.
In caso di pubblicazione ovvero di presentazione pubblica dei risultati della ricerca i borsisti dovranno necessariamente indicare che la stessa è stata effettuata grazie al conferimento della borsa dall'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 10 – DECADENZA DAL GODIMENTO DELLA BORSA

In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di aver iniziato l'attività di ricerca alla data indicata nella lettera di conferimento. Possono essere ammessi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con i tempi di svolgimento della ricerca che ha dato origine al finanziamento.
In tal caso il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa.

Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR), l'Ateneo si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale gestione del rapporto di collaborazione nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa disponibile sul sito www.uninsubria.it.

Art. 12 - INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Università degli Studi dell'Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Il Piano Triennale è pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo - Portale amministrazione trasparente.
Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura di cui al presente bando possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.

Art. 13 - CARTA EUROPEA DEI RICERCATORI E CODICE DI CONDOTTA

La selezione de Borsisti di Ricerca (o Recognised Researchers secondo la definizione europea) sarà conforme alla Carta Europea dei Ricercatori (ECR) e al Codice di condotta per il reclutamento di ricercatori (CCRR), i quali forniscono il quadro generale delle linee guida e dei requisiti per i ruoli, le responsabilità e i diritti di tali posizioni, garantendo che le procedure di selezione siano aperte, trasparenti e meritocratiche.
L'Università degli Studi dell'Insubria ha ricevuto il riconoscimento di qualità europeo "HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers" nel febbraio 2019: tale certificazione riconosce lo sforzo delle organizzazioni nell'attuazione della Carta e del Codice nelle loro politiche e prassi e, infine, individua quelle università e istituzioni che creano e promuovono un ambiente di ricerca stimolante e incoraggiante.

Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990) è il Dott. Santo Zema, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia - Tel. +39 031 238 6110 – santo.zema@uninsubria.it.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria Amministrativa e Contabilità del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia - e-mail: segreteria.dipsat@uninsubria.it indicando nell'oggetto: Borsa di ricerca e il codice della procedura.

Art. 15 - NORME FINALI E INFORMAZIONI

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Il bando sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse per attività di ricerca, all'Albo dell'Università e reso pubblico nel sito web di Ateneo.

Como, *data della firma digitale*

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Michela Prest
Firmato digitalmente

Informativa per il trattamento dei dati personali di candidati a procedure di selezione

I dati personali forniti in relazione alla procedura di selezione in oggetto sono trattati in conformità Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".
La presente informativa è resa, ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 a coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva in oggetto.

Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è l'Università degli Studi dell'Insubria, nella persona del Magnifico Rettore, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi, 2, PEC: ateneo@pec.uninsubria.it.
Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it.
L'elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Oggetto del trattamento
I dati trattati sono i dati anagrafici, personali e particolari, di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, cittadinanza italiana), documento identità, contatti, curriculum vitae, eventuali disabilità, eventuali condanne penali, titoli, ecc., esiti concorso. da Lei forniti al momento dell'iscrizione alla procedura di selezione per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia e delle eventuali successive procedure di conferimento.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento della seguente finalità:
a) svolgimento di tutte le attività necessarie per consentire la compilazione dei form per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi;
b) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure selettive e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione

Base Giuridica dei Trattamenti
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del GDPR, è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Può essere anche, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) la necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico.

Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l'ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Periodo di conservazione dei dati
In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i tuoi dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità. I dati personali inerenti all'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente (DPR 445/2000, D.lgs. 42/2004, DPCM 3 dicembre 2013).

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi dell'Insubria.
L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avvengono presso l'Università e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.
L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare.

Trasferimento dati all'estero
Non sono previsti trasferimenti di dati all'estero.

Diritti dell'Interessato
Questi sono i diritti esercitabili nei confronti dell'Università degli Studi dell'Insubria (Titolare del trattamento):
- diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR,
- diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti,
- diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.
- diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto
- diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Per l'esercizio di questi diritti l'Interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando la richiesta via mail all'indirizzo privacy@uninsubria.it.

Reclamo
L'Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) o all'Autorità Garante dello Stato dell'UE in cui l'Interessato risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme.

Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.